

COMUNE DI PORDENONE

REGOLAMENTO SPECIALE RECANTE PRESCRIZIONI COMPATIBILI CON LE DISPOSIZIONI QUALITATIVE E TEMPORALI STABILITE DALLA NORMATIVA, NAZIONALE E REGIONALE, A TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PER LA PARTE RIGUARDANTE GLI INSEDIAMENTI CIVILI

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 20.01.1986 – Il Comitato provinciale di controllo nella seduta del 16.04.1986 con provvedimento n. 2784/8249 ha annullato gli articoli 19 e 20 e ravvisato immune da vizi la restante parte del regolamento.
Testo entrato in vigore in data 05.06.1986*

ART. 1

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare gli scarichi terminali degli insediamenti civili ubicati nell'ambito del Territorio Comunale.

Il regolamento è redatto in conformità delle norme che regolano la materia e, particolarmente, delle Leggi Statali: n.319 del 10.05.76; n.690 del 08.10.76 e n.650 del 24.12.79 e dei provvedimenti adottati dal Comitato Interministeriale previsto dall'art. 3 della citata Legge 319/76, nonché dalla Normativa Regionale e, in particolare, dal D.P.G.R. 23 Agosto 1982, n. 0384/Pres. riguardante il “Piano Generale per il Risanamento delle Acque (art. 8, Legge 10 Maggio 1976, n. 319)”.

ART. 2

Per “insediamento civile”, si intende uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle produttive, che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

ART. 3

Al fine di meglio identificare gli insediamenti civili di cui alla disposizione riportata all'art.2, ai sensi delle Norme Nazionali e Regionali sulla Tutela delle Acque dall'Inquinamento, sono individuati tali - tra gli altri - anche:

- a) edifici destinati ad abitazione;
- b) insediamenti urbani, caserme, conventi, aeroporti, stazioni ferroviarie ecc.;
- c) attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria;
- d) attività che danno luogo ad uno o più scarichi terminali prodotti da servizi igienici e/o mense;
- e) ogni altra attività che abbia in via esclusiva scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi;
- f) ad abitazioni, a servizi igienico-sanitari, a mense, anche se compresi nel perimetro del complesso industriale purchè siano dotati di propri scarichi terminali distinti da quelli industriali;
- g) ad attività riferite alle imprese agricole di cui al successivo art.4;
- h) altre attività destinate a prestazione di servizi di cui al successivo art.5;
- i) impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, impianti di trattamento delle acque fognali urbane; servizi di forniture di acqua potabile.

ART. 4

Sono considerati insediamenti civili le imprese agricole di cui all'art.2135 del Codice Civile che così recita: "È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".

In particolare, ai sensi delle norme sulla tutela delle acque, sono considerati insediamenti civili le imprese agricole che danno luogo a scarichi terminali e che hanno le seguenti caratteristiche:

- a) imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;
- b) imprese dedite all'allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongono, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame;
- c) imprese dedite ad allevamenti avicoli e cunicoli che dispongano, in connessione con la attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo di 40 quintali di peso vivo di bestiame;
- d) imprese di cui ai precedenti punti a), b) e c) che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà pervenire per almeno due terzi dall'attività di coltivazione del fondo.

Sono considerati inoltre insediamenti civili gli allevamenti ittici che danno luogo a scarico terminale e che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore ad 1 kg per mq di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.

ART. 5

Nell'ambito delle prestazioni di servizi sono equiparati agli insediamenti civili gli scarichi provenienti dalle seguenti attività:

Attività economica

- **INDUSTRIE MANIFATTURIERE**
- **OFFICINE PER LAVORAZIONI E RIPARAZIONI MECCANICHE VARIE**
Picchettaggio, raschiatura, verniciatura e carenaggio natanti;
Riparazione di autoveicoli (esclusa la riparazione di carrozzerie);
Riparazioni di carrozzeria di autoveicoli;
Auto lavaggi;
Riparazione di motoveicoli e biciclette;
Riparazione trattori e altre macchine agricole;
Riparazioni di impianti frigoriferi;
Riparazione di apparecchi e materiale di riscaldamento e condizionamento,
di impianti idraulici e di distribuzione gas;
- **INDUSTRIE POLIGRAFICHE**
Riproduzione disegni;
- **INDUSTRIE FOTO E FONICINEMATOGRAFICHE**
Studi fotografici con sviluppo e stampa;
Sviluppo e stampa di films cinematografici;
- **COMMERCIO (completo)**
- **TRASPORTI E COMUNICAZIONE (completo)**
- **SERVIZI (completo)**
- **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (completo)**

ART. 6

L'assimilabilità di uno scarico di un insediamento produttivo ad uno civile, in caso di dubbio, è determinata con apposita deliberazione giunta, a seguito di relazione tecnica del responsabile del dipendente Ufficio Tutela Acque dall'Inquinamento.

Tale relazione dovrà prendere in considerazione le caratteristiche del ciclo produttivo, in quanto in esso dovrà ritrovarsi l'assimilabilità fra liquame prodotto e quello tipico civile.

La deliberazione di cui sopra, una volta divenuta esecutiva, sarà trasmessa all'Unità Sanitaria Locale n. 11 del Pordenonese - Settore Igiene Pubblica e Presidio Multizonale di Prevenzione.

ART. 7

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti civili che recapitano:

- a) in corpi d'acqua superficiali;
- b) sul suolo;
- c) nel sottosuolo limitatamente agli strati superficiali del suolo;
- d) in pubblica fognatura;

devono presentare al Comune apposita domanda di autorizzazione per ogni singolo scarico di cui è dotato l'insediamento.

Coloro che abbiano presentato una unica domanda cumulativa per più scarichi, sono tenuti a ripresentare domanda singola per ogni scarico entro novanta (90) giorni dalla data della richiesta del Comune.

Il primo e secondo comma del presente articolo riguardano anche i soggetti che hanno la necessità di smaltire fanghi prodotti da impianti di pretrattamento delle acque di scarico.

ART. 8

Le domande di autorizzazione allo scarico di cui al precedente art.7 devono essere presentate prima di dar corso allo scarico delle acque reflue.

La domanda va presentata secondo lo schema di cui all'allegato n. 1.

L'Amministrazione Comunale potrà, se del caso, richiedere ulteriori notizie e dati tecnici riferiti alle singole domande; gli interessati sono tenuti a trasmettere le notizie di cui sopra entro i termini stabiliti nel precedente art.7.

Ai fini dell'ottemperanza di cui al primo comma del presente articolo, l'Amministrazione Comunale considera a tutti gli effetti come domanda di autorizzazione allo scarico le denunce presentate ai sensi rispettivamente degli artt. 7 e 15 - 1° comma della Legge 319/76.

I titolari di scarichi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento che abbiano ottenuto il certificato di agibilità e abitabilità, sono esonerati dall'obbligo di presentare la domanda di autorizzazione allo scarico, in quanto la stessa è considerata implicitamente contenuta nella richiesta della concessione edilizia (o licenza edilizia).

ART. 9

Le domande, complete della documentazione richiesta ai sensi del precedente art. 8, sono istruite dall'Ufficio Tutela delle Acque dall'Inquinamento il quale, nel predisporre i relativi atti, tiene conto anche del parere del competente Settore d'Igiene Pubblica dell'U.S.L. n.11 del Pordenonese e propone al Sindaco mediante parere circostanziato l'accettabilità o meno dei singoli scarichi.

Il Sindaco, in possesso del parere e degli atti conseguenti di cui all'articolo precedente, provvederà al rilascio, se del caso, dell'autorizzazione provvisoria o definitiva allo scarico.

Copia del provvedimento verrà trasmesso all'U.S.L. - Presidio Multizonale di prevenzione e al Settore Igiene Pubblica, perché provvedano ad effettuare le operazioni tecniche di vigilanza e controllo ad esse affidati dalla legge.

ART. 10

Le autorizzazioni allo scarico, siano esse provvisorie che definitive sono rilasciate dal Sindaco secondo lo schema di cui all'allegato n.2), opportunamente adattato caso per caso.

ART. 11

Ai fini del presente regolamento, il territorio Comunale è suddiviso ai sensi dell'art.4 del D.P.G.R. 0384/82, in relazione ai trattamenti depurativi da adottare ed all'accettabilità degli scarichi, in due aree omogenee, corrispondenti a:

- zona delle medie e alte pianure (a Nord della linea delle risorgive);
- zona delle basse pianure (a Sud della linea delle risorgive).

La individuazione della linea di demarcazione delle due aree omogenee - linea delle risorgive - è, per il Comune di Pordenone quella tracciata nella corografia in scala 1:25.000, che costituisce l'allegato n.3 del presente regolamento.

ART. 12

Salvo i casi in cui viene diversamente previsto, i limiti di accettabilità di cui alla presente normativa, dovranno essere rispettati almeno per l'80% dei campioni e, comunque, le concentrazioni delle sostanze inquinanti non dovranno superare il doppio dei limiti suddetti almeno nel 95% dei casi.

ART. 13

Gli scarichi degli insediamenti civili che recapitano nella pubblica fognatura sono tenuti al rispetto delle norme contenute nell'apposito regolamento comunale per il servizio di fognatura.

ART. 14

Ai titolari degli scarichi prodotti da insediamenti civili viene rilasciata l'autorizzazione provvisoria allo scarico - tra l'altro - con le seguenti prescrizioni:

a) Scarichi che recapitano in corsi d'acqua superficiali

al) insediamenti civili aventi un numero di abitanti equivalenti, calcolato secondo i criteri di cui all'art. 10 del D.P.G.R. 0384/82, inferiore od uguale a 250 unità, dovranno raggiungere, entro il 13.06.86, un livello di depurazione non inferiore a quello conseguibile attraverso trattamento di tipo primario, rispettando i limiti di accettabilità di cui alla Tabella CI del citato D.P.G.R.;

a2) insediamenti civili aventi un numero di abitanti equivalenti superiore alle 250 unità, dovranno rispettare:

a2.1) scarichi siti a Nord della linea delle risorgive di cui al precedente art. 11, aventi un carico da 251 a 1000 abitanti equivalenti: dovranno raggiungere un livello di depurazione conseguibile con trattamenti di tipo primario e dovranno rispettare i limiti della Tabella CI del D.P.G.R. 0384/82;

a2.2) scarichi siti a Nord della linea delle risorgive, aventi un carico superiore ai 1000 (dai 1001 in poi) abitanti equivalenti, dovranno raggiungere un livello di depurazione non inferiore a quello conseguibile attraverso trattamento di tipo biologico, rispettando i limiti di accettabilità di cui alla Tabella A1 allegata al D.P.G.R. 0384/82;

a2.3) scarichi siti a sud della linea delle risorgive, di cui all'allegata planimetria; se presentano sostanze inquinanti in misura inferiore ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella A1, dovranno essere assoggettati a pretrattamenti, consistenti essenzialmente in grigliatura con l'eventuale previsione della dissabatura e disoleatura. Comunque è esclusa negli effluenti di tali pretrattamenti la presenza di materiali grossolani con dimensionamento lineare superiore al centimetro.

a2.4) scarichi siti a Sud della linea delle risorgive che non rispettano i limiti della Tabella A1 dovranno:

a2.4.1) con un carico inferiore a 1000 abitanti equivalenti: dovranno raggiungere un livello di depurazione conseguibile con trattamenti di tipo primario e dovranno rispettare i limiti della Tabella CI del D.P.G.R. 0384/82,

a2.4.2) con un carico superiore ai 1000 abitanti equivalenti dovranno raggiungere un livello di depurazione non inferiore a quello conseguibile attraverso trattamenti di tipo biologico, rispettando i limiti di accettabilità di cui alla Tabella A1 allegata al D.P.G.R. 0384/82.

ART. 15

- b) Scarichi che recapitano sul suolo o negli strati superficiali del suolo
- b1) insediamenti civili aventi un numero di abitanti equivalenti inferiore od uguale alle 250 unità, dovranno raggiungere entro il 13.06.86 un livello di depurazione non inferiore a quello conseguibile attraverso trattamenti di tipo primario, rispettando i limiti di accettabilità della Tabella C1 di cui al D.P.G.R. 0384/82;
 - b2) insediamenti civili aventi un numero di abitanti equivalenti superiore alle 250 unità; dovranno adottare il trattamento depurativo che sarà approvato caso per caso dall'Amministrazione regionale, sulla base delle proposte avanzate dal Comune.

ART. 16

Gli scarichi provenienti dai reparti infettivi degli insediamenti di tipo ospedaliero o sanitario dovranno sempre ed in ogni caso essere provvisti di impianti per la disinfezione che garantiscano nell'effluente, almeno per l'80% dei campioni, una concentrazione di coliformi fecali inferiore a 200 MPN/100 ml.

ART. 17

I trattamenti depurativi ed i limiti di accettabilità previsti dalle presenti norme dovranno essere raggiunti entro e non oltre la data del 13 giugno 1986.

L'Autorità Competente, SINDACO, in casi particolari e su conforme parere dei Responsabili dell'Ufficio Tutela Acque dall'inquinamento e del Settore Igiene Pubblica dell'U.S.L. n. 11 del Pordenonese, potrà prescrivere il conseguimento degli obiettivi di cui sopra anche in data antecedente il 13.06.86.

ART. 18

I titolari degli scarichi devono rendere accessibili i medesimi per le ispezioni, i controlli ed i campionamenti da parte dei tecnici dell'Ufficio Tutela Acque e di quelli dell'U.S.L. – Settore Igiene Pubblica e Presidio Multizonale di Prevenzione.

ART. 19

--- A N N U L L A T O ---

ART. 20

--- A N N U L L A T O ---

ART. 21

Il Comune può prescrivere l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico.

ART. 22

L'efficacia dell'autorizzazione provvisoria o definitiva rilasciata dal Comune potrà essere sospesa a seguito di provvedimenti specifici e motivati emessi dalla autorità sanitaria a tutela degli usi potabili dell'acqua, alla miticoltura ed alla protezione della salute pubblica.

UFFICIO TUTELA ACQUE

ART. 23

I costi dell'istruttoria e di analisi per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli, e sopralluoghi necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico sono a carico del richiedente.

Il Comune, completata l'istruttoria della domanda provvede alla notifica dell'importo che il richiedente deve versare a copertura delle spese sostenute per l'istruttoria della pratica di cui trattasi, ovvero provvede a restituire l'eventuale differenza ricevuta in eccesso al dovuto.

ART. 24

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si richiamano le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

UFFICIO TUTELA ACQUE

FAC – SIMILE

(Allegato n. 1)

DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DA REDIGERE IN CARTA LEGALE.

ILL.MO SIGNOR SINDACO
del Comune di
33170 PORDENONE

IL SOTTOSCRITTO _____
NATO A _____ IL _____ RESIDENTE A _____
IN VIA O PIAZZA _____ CIVICO N° _____ CODICE
FISCALE O PARTITA IVA _____ NELLA SUA
QUALITÀ DI (1) _____ CON LA PRESENTE
ISTANZA CHIEDE ALLA S.V. L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN :

- FOGNATURA COMUNALE
- ROGGIA
- FIUME
- SUOLO (fossato)
- SOTTOSUOLO (pozzo perdente)

DEGLI SCARICHI PROVENIENTI DALL'INSEDIAMENTO CIVILE:

- ABITAZIONE
- TURISMO
- COMMERCIO
- TRASPORTI, COMUNICAZIONI, SERVIZI
- INDUSTRIE MANIFATTURIERE (officine per lavorazioni, riparazioni
meccaniche varie)
- AUTOLAVAGGI
- AGRICOLTURA

SITO IN VIA O PIAZZA _____ CIVICO N° ____
DI PROPRIETÀ DI _____
CENSITO AL CATASTO AL Fo. _____ Mapp. _____

PRECISA CHE L'IMMOBILE INTERESSATO ALL'AUTORIZZAZIONE
DISPONE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA (O LICENZA EDILIZIA) N°
_____ DEL _____.

LA PRESENTE DOMANDA È FORMULATA AI SENSI DELLA LEGGE
319/76 E DEL DPGR N. 0384/82 NONCHÈ DAL VIGENTE REGOLAMENTO
COMUNALE IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE
DALL'INQUINAMENTO.

Allega alla presente la scheda tecnica compilata in ogni sua voce

_____ li _____

FIRMA

(1) Proprietario, comproprietario, locatario, procuratore, legale rappresentante,
amministratore, impresario, progettista, ecc.

UFFICIO TUTELA ACQUE

SCHEMA TECNICA

CONTENENTE LE NOTIZIE RIGUARDANTI L'ATTIVITÀ SVOLTA
(da presentarsi in triplice copia)

Ditta _____ Cod. ISTAT _____

Attività svolta in via _____ n. ____ (Tel. _____)

Breve descrizione dell'attività svolta _____

Prodotti impiegati _____

Addetti n. _____

L'attività produce acque di scarico? SI NO

In caso affermativo, esiste un qualunque sistema di depurazione, anche parziale, di tali acque? SI NO

In caso positivo descrivere brevemente il sistema adottato _____

L'acqua necessaria per svolgere l'attività e per i servizi viene prelevata da:

Acquedotto mc/anno _____

Fiume mc/anno _____

Lago mc/anno _____

Canale mc/anno _____

Pozzo mc/anno _____

Esiste un sistema per la misura dell'acqua prelevata? SI NO

Gli scarichi delle acque provenienti dai servizi igienici sono separati da quelli delle acque prodotte o usate per l'attività? SI NO

UFFICIO TUTELA ACQUE

Le acque di scarico vanno a finire in:

- Acque superficiali (fiume, lago, canale, roggia, ecc.)
- Sopra il suolo a cielo aperto (fossato, ecc.)
- Pozzo perdente
- Fognatura comunale
- Cisterna stagna
- Altro _____

OLI USATI: quantità prodotta: kg/anno _____
quantità ceduta alla Petrolcarbo s.p.a. (società mandataria del Consorzio obbligatorio nazionale) kg/anno _____

RIFIUTI SOLIDI PRODOTTI: di tipo urbano: q.li/anno _____
di tipo speciale: q.li/anno _____
di tipo tossico e nocivo: q.li (o mc.)/anno _____

Sistemi usati per lo smaltimento dei rifiuti (breve descrizione con la eventuale indicazione della Ditta incaricata dello smaltimento) _____

Allegare, in triplice copia, planimetria in scala 1:100 del fabbricato e dell'area in cui viene svolta l'attività, con indicati:

- 1) il tracciato della rete fognaria interna, suddivisa in rete bianca, bionda e nera;
- 2) il punto di immissione dello scarico (o degli scarichi) nel recapito terminale;
- 3) la localizzazione del pozzetto di ispezione e campionamento delle acque di scarico, dei SADI, vasche IMHOFF, condensagrassi, disoleatori, depuratori, ecc.);
- 4) la localizzazione del pozzo per il prelievo autonomo dell'acqua.

N.B.: QUALORA L'ATTIVITA' FOSSE SVOLTA IN UN FABBRICATO DI TIPO CONDOMINIO, E' FACOLTATIVO PRESENTARE LA PLANIMETRIA DI CUI SOPRA; E' SUFFICIENTE INDICARE LE GENERALITA' DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO:

Cognome e Nome: _____
Residente in via : _____ n. _____

ALTRE NOTIZIE: _____

_____, li _____

(firma del titolare dell'attività)

UFFICIO TUTELA ACQUE

(Allegato n. 2)

Prot. n. _____/ Rep. n. _____

OGGETTO: Legge 10 Maggio 1976, n. 319 e successive integrazioni e D.P.G.R. n. 0384/Pres. del 23 Agosto 1982.
AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO

IL SINDACO

Vista la domanda presentata dal Signor _____ in data _____ tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue;

Visto la relazione di sopralluogo redatta dai Tecnici del dipendente Ufficio Tutela Acque dall'Inquinamento, in data _____;

Atteso che trattasi di Insedimento classificato Civile;

Vista la Legge 10 Maggio 1976, n. 319 recante "Norma per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento" e successive integrazioni;

Visto il D.P.G.R. n. 0384/Pres. del 23 Agosto 1982 recante il "Piano Generale per il Risanamento delle Acque (articolo 8, L. 10.05.76, N. 319)";

Visto il vigente "Regolamento Speciale recante prescrizioni compatibili con le disposizioni qualitative e temporali stabilite dalla Normativa, Nazionale e Regionale, a Tutela delle Acque dall'Inquinamento per la parte riguardante gli Insedimenti Civili:

A U T O R I Z Z A

in via provvisoria, il Signor _____

a scaricare, in _____, i rifiuti liquidi dell'Insedimento Civile sito, in questo Comune in via _____ n. _____, adibito a _____

./:

UFFICIO TUTELA ACQUE

- 2 -

alle seguenti condizioni:

- 1) Entro il 13 Giugno 1986 lo scarico deve raggiungere i limiti di accettabilità di cui al D.P.G.R. n. 0384/Pres. del 1982;
- 2) Deve essere notificato al Comune – Ufficio Tutela Acque – qualsiasi variazione dei dati forniti con la domanda di autorizzazione e/o scheda tecnica;
- 3) E' fatto obbligo di allacciare lo scarico alla rete fognaria comunale, nel rispetto del regolamento della fognatura, non appena nella via sarà realizzato siffatto servizio pubblico;
- 4) _____
- 5) _____

n1) Le spese di istruttoria sono a carico del richiedente;

n2) La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento, a seguito dell'accertata inosservanza delle norme vigenti in materia e del regolamento comunale.

Dalla Sede Municipale,

IL SINDACO

*a cura della Segreteria Generale
Marzia Vianello
data di aggiornamento: 28.09.2005*